



Ministero dell' Istruzione.



ISTITUTO COMPRESIVO "IL GUERCINO"

Via D. Alighieri, 6 - Tel. (051) 904030 - Fax (051) 6857738
44042 C E N T O (FERRARA)

E-Mail : FEIC81800P@ISTRUZIONE.IT - FEIC81800P@PEC.ISTRUZIONE.IT

C.F. 90012650389

<http://www.ilguercino.edu.it>

AI GENITORI

AGLI ATTI

AL SITO DELLA SCUOLA

OGGETTO: Informativa Istruzione Parentale - Aspetti normativi e operativi

Istruzione parentale

Nella presente informativa si utilizza l'espressione "istruzione parentale" nella consapevolezza che sono in uso diverse modalità per indicare questo tipo d'istruzione: scuola familiare, paterna, educazione e istruzione parentale come anche termini anglosassoni quali: homeschooling o home education. Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli.

L'istituto in esame trova disciplina in diverse fonti, a partire dalla Costituzione Italiana, di seguito indicate:

- Art. 30 della Costituzione italiana: "è dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire, educare i figli";
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art.111, comma 2;
- Decreto legislativo 25 aprile 2005, art.76, art.1, comma 4;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Articolo 1, comma 622, che fissa l'obbligo di istruzione per almeno dieci anni;
- Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, art. 23, che detta le norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato;
- Nota ministeriale prot. 29452 del 30 novembre 2021
- Decreto Ministeriale 8 febbraio 2021 e Decreto Ministeriale 3 marzo 2021.

Obbligo d'istruzione

L'obbligo d'istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.

I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione che, come è noto dall'ex art. 1 comma 622 L. n. 296/2006 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), prevede che:



ISTITUTO COMPrensIVO "IL GUERCINO"

Via D. Alighieri, 6 - Tel. (051) 904030 - Fax (051) 6857738
44042 C E N T O (FERRARA)

E-Mail : FEIC81800P@ISTRUZIONE.IT - FEIC81800P@PEC.ISTRUZIONE.IT

C.F. 90012650389

<http://www.ilguercino.edu.it>

"L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore e di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età".

L'obbligo di istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli d'apprendimento e di formazione. Comunque è il caso di precisare che nell'ordinamento scolastico italiano è obbligatoria l'istruzione primaria, ma non la frequentazione di una scuola pubblica o privata. L'art. 1 comma 4 del D.lgs. 76/2005, "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'art. 2 comma 1 lettera c) della l. 53/2003", prevede che: ***"I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli"***.

Alla vigilanza sull'adempimento del dovere d'istruzione e formazione provvedono:

- il Comune ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
- il Dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta d'iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
- la Provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alla funzioni di loro competenza a livello territoriale;
- i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato i giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo scolastico ed i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni rispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro".

Modalità di assolvimento e deroghe



ISTITUTO COMPRESIVO "IL GUERCINO"

Via D. Alighieri, 6 - Tel. (051) 904030 - Fax (051) 6857738

44042 C E N T O (FERRARA)

E-Mail : FEIC81800P@ISTRUZIONE.IT - FEIC81800P@PEC.ISTRUZIONE.IT

C.F. 90012650389

<http://www.ilguercino.edu.it>

Il momento dell'iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica. L'obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso "l'istruzione familiare". In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame d'idoneità per l'ammissione all'anno successivo. Coloro che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere **"la capacità tecnica ed economica"** per provvedervi. Il Dirigente medesimo ha l'onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.

In base alle norme di rango primario, si precisa:

- ✓ La responsabilità dell'adempimento dell'obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o di chi ne fa le veci);
- ✓ La scelta dell'istruzione paterna va fatta annualmente e comunicata all'autorità competente da parte di entrambi i genitori dei minori;
- ✓ Come previsto dall'art. 1 comma 4 D.lgs. 76/2005, i genitori che esercitano tale diritto sono tenuti darne comunicazione all'Autorità;
- ✓ La comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo (art 5 d. lgs. 76/2005). Il Dirigente scolastico è coinvolto nella vigilanza sull'obbligo quando il minore è stato iscritto, o per lui è stata richiesta l'iscrizione, presso un'istituzione scolastica (art. 5 comma 2 lettera b d.lgs. 76/2005). Risulta comunque opportuno inviare la comunicazione tanto al Sindaco quanto al Dirigente scolastico della scuola che sarebbe territorialmente competente per la iscrizione;
- ✓ Dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull'adempimento dell'obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune;
- ✓ La comunicazione va effettuata annualmente;
- ✓ In ogni momento dell'anno i genitori possono scegliere l'istruzione paterna per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria. E' in ogni caso consigliabile effettuare tale comunicazione, per il successivo anno scolastico, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche;



ISTITUTO COMPRESIVO "IL GUERCINO"

Via D. Alighieri, 6 - Tel. (051) 904030 - Fax (051) 6857738
44042 C E N T O (FERRARA)

E-Mail : FEIC81800P@ISTRUZIONE.IT - FEIC81800P@PEC.ISTRUZIONE.IT

C.F. 90012650389

<http://www.ilguercino.edu.it>

- ✓ I genitori che scelgono l'istruzione paterna sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica economica, per provvedere direttamente o privatamente all'istruzione dei figli;
- ✓ Dopo l'esame conclusivo della Scuola secondaria di primo grado è bene inviare la comunicazione al Dirigente scolastico della secondaria di primo grado, competente a ricevere le iscrizioni per la scuola superiore.

Esami d'idoneità e di Stato

L'ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell'art. 33 comma 5 della Costituzione. I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano la "idoneità" alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo d'istruzione). L'istituto dell'istruzione paterna è riconosciuto idoneo dall'ordinamento per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Anche le scuole non paritarie, previste dall'ordinamento, assicurano l'assolvimento dell'obbligo, ma non possono rilasciare titoli né intermedi né finali, aventi valore legale (come invece è riconosciuto alle scuole statali o paritarie). I titoli finali poi, comportando il superamento di un esame di Stato, vedono il coinvolgimento di una Commissione esaminatrice che opera quale organo dello Stato. Di norma alla valutazione scolastica, che costituisce il titolo di studio avente valore legale, gli studenti arrivano attraverso un percorso caratterizzato dalla frequenza della scuola. L'art. 192 del Tu 297/1994 al comma 1 prevede che: "Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame d'idoneità".

La C.M. 27 del 05/04/2011 stabilisce quanto segue:

- Gli alunni che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali non paritarie oppure si avvalgono di istruzione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, ai fini dell'ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria nei termini sotto indicati;



ISTITUTO COMPRESIVO "IL GUERCINO"

Via D. Alighieri, 6 - Tel. (051) 904030 - Fax (051) 6857738
44042 C E N T O (FERRARA)

E-Mail : FEIC81800P@ISTRUZIONE.IT - FEIC81800P@PEC.ISTRUZIONE.IT

C.F. 90012650389

<http://www.ilguercino.edu.it>

- Per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale l'esame di idoneità, ai fini dell'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, è dovuto annualmente, mentre per quelli provenienti da scuola non statale non paritaria l'esame di idoneità è previsto soltanto al termine della scuola primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie;
- Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell'anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di scuola statale o paritaria indipendentemente dal fatto che:
 - ✓ siano o meno stati scrutinati per l'ammissione alla classe successiva ed all'esame di Stato;
 - ✓ siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all'esame;
 - ✓ siano in possesso del requisito dell'età per l'accesso all'esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata.
- L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età;
- L'accesso agli esami di idoneità per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado;
- L'accesso all'esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito la predetta ammissione da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitré anni di età;
- I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l'iscrizione ad esame di idoneità o all'esame di Stato, presentano domanda in carta semplice



ISTITUTO COMPRESIVO "IL GUERCINO"

Via D. Alighieri, 6 - Tel. (051) 904030 - Fax (051) 6857738
44042 C E N T O (FERRARA)

E-Mail : FEIC81800P@ISTRUZIONE.IT - FEIC81800P@PEC.ISTRUZIONE.IT

C.F. 90012650389

<http://www.ilguercino.edu.it>

al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo;

- Per accedere all'esame di idoneità o di Stato i candidati esterni devono presentare domanda di iscrizione ad una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento;
- La commissione per l'esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado è composta da due docenti designati dal dirigente scolastico. La commissione per l'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato, è composta da un numero di docenti corrispondente al consiglio di classe tipo della scuola, designati dal dirigente scolastico;
- Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno;
- Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità;
- L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente l'area linguistica e l'area matematica ed in un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame;
- L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado consiste nelle prove scritte di italiano, di matematica e della prima lingua comunitaria adottata dalla scuola sede di esame, nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio;
- La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione, a maggioranza, per la scuola secondaria, di voti numerici espressi in decimi. L'esame è superato se il candidato ottiene almeno sei/decimi in ogni prova d'esame. Per la scuola primaria, si segue la valutazione in sperimentazione deliberata dal Collegio dei Docenti.
- I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice;



ISTITUTO COMPRESIVO "IL GUERCINO"

Via D. Alighieri, 6 - Tel. (051) 904030 - Fax (051) 6857738

44042 C E N T O (FERRARA)

E-Mail : FEIC81800P@ISTRUZIONE.IT - FEIC81800P@PEC.ISTRUZIONE.IT

C.F. 90012650389

<http://www.ilguercino.edu.it>

- L'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'albo della scuola con la sola indicazione: idoneo/non idoneo alla classe. Al candidato che supera l'esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell'esito dell'esame sostenuto e dei voti attribuiti alle singole prove.

Occorre precisare, inoltre, che l'unico modo per accertare, da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l'insegnamento-apprendimento, come si evince dalla nota prot. 5693 del 20 giugno 2005, è quello di verificare annualmente che i bambini ed i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento, **"soltanto attraverso esami d'idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale d'istruzione. Tale linea realizza anche ... la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo"**. Pertanto, la necessità della verifica annuale tramite esami d'idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l'obbligo d'istruzione ed il correlato dovere di vigilanza.

AGGIORNAMENTO - La Nota del Ministero dell'Istruzione prot. 29452 del 30 novembre 2021 per l'anno scolastico 2022/2023, l'alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità **entro il 30 giugno**, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione all'esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l'effettuazione dell'esame **entro il 30 aprile** dell'anno di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità aggiornare prontamente l'Anagrafe degli alunni inserendo l'esito dell'esame di idoneità, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. L'esame si conclude con un giudizio di idoneità/non idoneità da parte della commissione esaminatrice, al quale non deve seguire nessuna specifica attestazione. Nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa pertanto, l'istituzione scolastica ha facoltà di adottare un regolamento sulle modalità organizzative degli esami di idoneità.

Come procedere in caso di assenza all'esame di idoneità. In caso di mancata partecipazione a tali esami ed in assenza di valide giustificazioni formali, il Dirigente deve segnalare la situazione al Sindaco del comune di



ISTITUTO COMPRESIVO "IL GUERCINO"

Via D. Alighieri, 6 - Tel. (051) 904030 - Fax (051) 6857738
44042 C E N T O (FERRARA)

E-Mail : FEIC81800P@ISTRUZIONE.IT - FEIC81800P@PEC.ISTRUZIONE.IT

C.F. 90012650389

<http://www.ilguercino.edu.it>

residenza dell'alunno/a, in modo che l'autorità comunale proceda a diffidare la famiglia e, ove necessario, segnali la violazione dell'obbligo scolastico all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza.

Aspetti operativi e modulistica

A livello pratico si pensa sia utile un quadro di riferimento per quanto riguarda le procedure da attivare.

TEMPI	AZIONE	MODULISTICA
Preferibilmente nel periodo delle iscrizioni (gen.-feb.) per l'anno scolastico successivo. Quando si realizza la prima volta l'idea e comunque non oltre il 15 marzo e in seguito annualmente nel 8eriod delle iscrizioni.	Avvio della procedura e conferma annual	MODULO A – COMUNICAZIONE D'ISTRUZIONE PARENTALE-RITIRO ALUNNO DALLA FREQUENZA SCOLASTICA
In tempi iniziali	Presentazione del PREVENTIVO di PROGRAMMA che anticipa il lavoro del bambino e deve tener conto delle Indicazioni Nazionali Ministeriali.	
Entro il 30 aprile di ogni anno	Richiesta esame d'idoneità candidato esterno	MODULO B - DOMANDA D'ESAME D'IDONEITA'/LICENZA FINE CICLO
Entro la fine di Maggio		ALLEGATO 1: PROGRAMMA SVOLTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Tassinari

Firmato digitalmente, ai sensi del Dlgs 82/2005 e norme collegate

Originale conservato agli atti dell'istituto

FEIC81800P - A6C4571 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002267 - 18/04/2022 - I.1 - I